

Prot n BUS  
21/07/2022



Giustizia Sportiva

ORDINANZA n. 03/2022

Pos. 13/2022

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto dai Sigg.ri:

<b>Avv. Eraldo LIBERATI</b>	Presidente
<b>Avv. Antonio AMATO</b>	Componente
<b>Avv. Antonio MENNUNI</b>	Componente

Riunitosi in data odierna a seguito del ricorso ex art. 48 R.d.G. Fitet presentato in data 14.07.2022 dal Sig. Giacomo BARBIERI, in proprio e quale Presidente del C.R. Puglia Fitet, avente ad oggetto "l'annullamento degli effetti della comunicazione, pervenuta in data 20.06.2022, con la quale si notiziava dell'avvenuto commissariamento del Comitato Regionale Puglia", previa adozione di misura cautelare ex art. 51 R.d.G. Fitet

**CONSIDERATO**

che da sommaria istruttoria risultano sia l'insediamento del nominato Commissario ad acta, sia il compimento di atti commissariali

**RITENUTO**

- che comunque, allo stato, non si rinvergono - né tanto meno sono argomentati dal ricorrente - pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dalla prosecuzione delle attività commissariali fino all'udienza di merito;
- che, al contrario, il richiesto provvedimento cautelare potrebbe esserne foriero.

**P.Q.M.**

1. Rigetta l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente;
2. Fissa, considerata la sospensione feriale dei termini disposta dalla Federazione, l'udienza di merito per il giorno 16.09.2022 - ore 15.00 - presso la Federazione (stadio Olimpico, Curva Nord).

Manda alla Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti e le comunicazioni di rito al ricorrente, alla Federazione Italiana Tennis Tavolo, in persona del Presidente pro-tempore, ed al Commissario Straordinario della regione Puglia.

Così deciso

**ITTF • ETTU**



Roma 21 Luglio 2022

F.to Il Presidente  
Avv. Eraldo Liberati

F.to Il Componente  
Avv. Antonio Amato

F.to Il Componente  
Avv. Antonio Mennuni